INDAGINI FINANZIARIE

Dopo le fusioni fra istituti bancari nascono i responsabili di struttura

La circolare delle Entrate esamina analiticamente gli ambiti soggettivo e oggettivo delle nuove procedure istruttorie.

Il documento elenca tutti i nuovi soggetti che potranno essere destinatari delle richieste dell'amministrazione finanziaria. Gli intermediari interessati sono stati già censiti dal provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005. Si tratta di:

— banche, ossia tutte le aziende che svolgono attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito;

— Poste italiane SpA, società suddivisa in cinque divisioni tra cui Bancoposta, competente per i servizi finanziari e per la collocazione dei prodotti di soggetti terzi, cui sono legate anche le controllate che esercitano l'attività assicurativa ramo vita e la produzione e gestione di fondi di investimento mobiliare;

— soggetti iscritti nell'elenco generale dell'articolo 106 del Tub che compiono attività di concessione di finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi di pagamento e intermediazione in cambi;

— soggetti iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (articolo 107 del Tub);

— soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico, come le holding di partecipazione (articolo 113 del Tub);

— soggetti che rilasciano garanzie a favore di banche;

— cambiavalute;

— casse che esercitano raccolta di modesti importi, iscritte alla sezione dell'elenco dell'articolo 155 del Tub;

— agenti in attività finanziaria;

— operatori profesionali in oro;

— istituti di moneta elettronica;

— imprese di investimento (Sim), organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), società di gestione del risparmio (Sgr) e società fiduciarie.

A questi bisogna aggiungere quali destinatari delle richieste di indagine finanziaria e creditizia i responsabili di struttura accentrata, figure introdotte dalle nuove disposizioni che rispondono all'esigenza di indirizzare utilmente le richieste non a ogni singolo soggetto bancario o finanziario, ma a figure rispondenti alle nuove dinamiche di raggruppamento dell'universo bancario. Si tratta di una categoria sprovvista in proprio dell'effettiva disponibilità degli elementi oggetto di indagine, considerato che i rapporti sottostanti intercorrono tra le singole società che si sono accentrate e il contribuente, ma che deve manifestarsi quale interlocutore degli uffici.

Un approfondimento ad hoc è dedicato alle fiduciarie, allineate agli altri intermediari quanto a possibilità di ricevere richieste, sebbene con garanzie di tutela superiori correlate all'esigenza di individuare inequivocabilmente l'oggetto dell'indagine (il bene fiduciariamente intestato) e il collegamento fra intestazione e indagine nei confronti del contribuente. In particolare, la circolare compie il meritevole *excursus* di tutta l'evoluzione normativa e interpretativa che ha riguardato questi soggetti, ricordando come siano state superate le distinzioni tra fiduciarie di gestione (dinamiche) e di amministrazione (statiche).

Sull'ambito oggettivo delle nuove modalità di indagine, invece, la circolare sciorina la casistica di tutti gli elementi informativi accessibili, costituiti oggi da qualunque rapporto od operazione intrattenuti tra contribuente e intermediario (superando le distinzioni tra transazioni in conto e fuori conto) di natura finanziaria o relativi a mezzi di pagamento.

In queste operazioni rientrano, fra l'altro, le garanzie prestate da terzi a favore del contribuente nei cui confronti si svolge l'indagine; le operazioni relative a servizi accessori come, per esempio, la custodia e amministrazione di mezzi finanziari; la locazione di cassette di sicurezza e ogni operazione compiuta allo sportello. Per queste ultime la circolare invita gli uffici ad analizzare le eventuali annotazioni del cassiere dalle quali si possa evincere il riferimento al soggetto che ha compiuto l'operazione e al soggetto per conto del quale eventualmente operi.

Specifica attenzione anche a prodotti e servizi postali, con riferimento ai quali non sfugge il fatto che per i bollettini di conto corrente i dati del versante e il suo codice fiscale sono rilevabili solo per bollettini premarcati.

Molto interessante, infine, il riferimento alla c.d. tabella dei collegamenti, che individua i tipi di collegamento che si possono instaurare tra soggetti diversi, alle cui tipologie sono attribuiti codici da 1 a 7: contestazione, controllo di società terze, deleghe, procure, mandati, garanzie personali ricevute o prestate sono indice di ricostruzione della relazione tra contribuente verificato e terzi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Lu. Fe.

LE OPERAZIONI

Il Fisco allarga il campo di indagine: attenzione più ampia ai rapporti fra il contribuente e l'intermediario